

Il Commissario Carlo Mitra, al fine dello svolgimento della assemblea regionale di Federlavoro e Servizi , con propria determina, ha emanato il regolamento seguente:

CONFCOOPERATIVE CAMPANIA FEDERLAVORO

REGOLAMENTO

per lo svolgimento dell'Assemblea regionale per l'elezione degli organi sociali
di Federlavoro Campania

Art. 1

Avviso di convocazione

1. L'assemblea regionale di Federlavoro Campania è convocata per il giorno 19 dicembre 2012 in Napoli.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea regionale di Federlavoro Campania è inviato dal Commissario della Federazione Regionale a tutti gli enti aderenti, alle Unioni provinciali e ai componenti il Consiglio regionale, 30 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea Regionale.

Articolo 2

Svolgimento dell'assemblea regionale

1. L'Assemblea, prima di dare inizio ai suoi lavori, nomina il Presidente dell'Assemblea, i Vice presidenti, il Segretario, la Commissione Verifica poteri e i componenti dei seggi elettorali.

Articolo 3

Partecipanti alle assemblee regionali di Federlavoro

1. Alla assemblea regionale partecipano con diritto al voto i rappresentanti degli enti aderenti che si trovano nelle condizioni specificate al successivo articolo 4.
2. Ogni ente aderente ha diritto da un minimo di un voto ad un massimo di otto voti in rapporto al livello del contributo associativo dovuto di competenza della sede centrale della Confederazione ed anche all'ampiezza della base sociale.
3. Qualora il contributo associativo sia superiore al minimo, gli enti di cui sopra hanno diritto ai seguenti voti aggiuntivi:
 - fino a € 900,00 (novecento/00): un voto;
 - da € 901,00 (novecentouno/00) a € 1.800,00 (milleottocento/00): due voti;
 - da € 1.801,00 (milleottocentouno/00) a € 4.300,00 (quattromilatrecento/00): tre voti;
 - da € 4.301,00 (quattromilatrecentouno/00) a € 6.000,00 (seimila/00): quattro voti;
 - da € 6.001,00 (seimilauno/00) a € 7.000,00 (settemila/00): cinque voti;
 - da € 7.001,00 (settemilauno/00) a € 10.000,00 (diecimila/00): sei voti;
 - oltre € 10.000,00 (diecimila/00): sette voti.
4. In rapporto all'ampiezza della base sociale gli enti di cui sopra hanno diritto ai seguenti ulteriori voti:
 - con un numero di soci da 301 a 600: un voto;
 - con un numero di soci da 601 a 1.200: due voti;

- con un numero di soci da 1.201 a 2.000: tre voti;
 - con un numero di soci superiore a 2.000: quattro voti.
5. Il totale dei voti complessivamente spettanti a ciascun ente ai sensi dei precedenti commi non può in nessun caso superare gli otto voti.
 6. Il voto plurimo può esprimersi attraverso la partecipazione di tanti rappresentanti di ogni ente aderente quanti sono i voti assegnati.
 7. Il rappresentante di un ente aderente impossibilitato a partecipare può conferire delega al rappresentante del medesimo ente o di altro ente; non sono comunque ammesse più di due deleghe oltre la propria.
 8. I legali rappresentanti di più enti appartenenti allo stesso settore non possono rappresentare più di tre enti.

Articolo 4

Accertamento degli enti aventi diritto alla partecipazione

1. La presidenza di Federlavoro, sulla base degli elenchi degli enti aderenti e della documentazione fornita dai competenti uffici della Confederazione, accerta il numero e la denominazione degli enti che risulteranno aderenti alla data del 19 settembre 2012, ivi compresi quelli la cui domanda di adesione, completa della prescritta documentazione, sia pervenuta alla Confcooperative entro e non oltre la stessa data.
2. Gli enti che hanno aderito alla Confcooperative entro 19 dicembre 2012 ed alle quali non è stata richiesta la contribuzione associativa debbono, per aver diritto alla partecipazione assembleare, essere in regola con la contribuzione minima applicata dai tre livelli della organizzazione per l'anno 2012.
3. Partecipano alle assemblee regionali con diritto di voto gli enti aderenti che risultino in regola con i contributi associativi dovuti all'organizzazione confederale (nazionale, regionale, provinciale) per gli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012 compreso, effettivamente versati e pervenuti in tempo utile entro la celebrazione delle assemblee.
4. Ad ogni ente che si trovi nelle condizioni sopraddette verrà assegnato da Federlavoro un numero di voti secondo le procedure di cui all'articolo precedente sulla base dei dati rilevati dai competenti uffici confederali.
5. Non sono considerati in regola gli enti espulsi per inadempienza contributiva che abbiano successivamente riformalizzato l'adesione alla Confederazione Cooperative Italiane e che non abbiano assolto al pagamento di tutti i contributi progressivi nel quadriennio.
6. Gli enti aderenti ma non inseriti nei ruoli contributivi debbono, per aver diritto alla partecipazione assembleare, essere in regola con la contribuzione minima applicata dai tre livelli dell'Organizzazione per gli anni compresi nel quadriennio 2009/2012.

Articolo 5

Diritto di parola

1. Nelle assemblee regionali hanno diritto di parola i componenti del consiglio regionale uscenti qualora non siano delegati.
2. Hanno altresì diritto di parola i presidenti, i segretari e/o i direttori delle Confcooperative regionali e provinciali.

Articolo 6

Mozioni

Durante l'Assemblea eventuali mozioni possono essere trattate qualora ciò venga richiesto almeno da 1/3 dei delegati aventi diritto al voto.

Articolo 7 Votazioni

1. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano. Quando un quinto dei delegati ne fa esplicita richiesta, le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto.
2. Quando si tratta dell'elezione del Presidente, a meno che non esistano le condizioni per procedere per acclamazione, risulterà eletto il candidato più votato.
3. Quando si tratta della elezione del Consiglio regionale, a meno che non esistano le condizioni per procedere per acclamazione, si vota con il sistema maggioritario e voto limitato a due terzi.
4. In caso di presentazione di oltre due liste, alla composizione del Consiglio regionale concorreranno i candidati eletti delle due liste che risulteranno le più votate.

Articolo 8 Disposizioni particolari per l'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio regionale

- Elezione del Presidente

1. Qualora entro i termini fissati dall'Assemblea fossero presentate più candidature per l'elezione del Presidente, le stesse dovranno essere sottoscritte da almeno un quarto dei delegati aventi diritto successivamente verificati dalla Commissione verifica poteri.

- Elezione del Consiglio regionale

1. Spetta all'Assemblea, in apertura dei lavori, definire il numero dei consiglieri da eleggere.
2. Le liste per la presentazione delle candidature del Presidente e del Consiglio regionale devono essere raccolte su appositi moduli firmati dal Presidente dell'Assemblea.
3. Le liste con i nomi dei candidati alla carica di Presidente e dei componenti il Consiglio regionale devono essere firmate dai membri della Commissione elettorale.
4. Le liste eventualmente presentate dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo dei delegati dell'Assemblea.
5. I delegati non potranno sottoscrivere più di una lista. In caso di duplicazione di sottoscrizione, saranno annullate le loro firme in tutte le liste presentate.

Articolo 9 Proclamazione degli eletti

Finita la votazione i seggi elettorali procederanno allo spoglio dei voti comunicandone i risultati alla Presidenza dell'Assemblea, che procederà alla proclamazione degli eletti.

Articolo 10 Condizioni di partecipazione e di eleggibilità

1. Non possono essere eletti presidente e componenti del consiglio regionale, esponenti di enti che non siano nelle condizioni previste al precedente articolo 3 del presente Regolamento.

2. Non possono altresì essere eletti negli organi sopracitati e, qualora eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle condizioni previste all'articolo 21 del vigente statuto confederale e articoli 7, 8 e 9 del relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 11 Disposizione finale

1. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate in relazione alle deliberazioni che in sede di assemblea regionale verranno assunte in ordine ad eventuali modifiche statutarie.